

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del 17 MARZO 2026

L'anno 2026, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione sita in Busto Arsizio (VA), Via Cà Bianca n. 42, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione "PRO PATRIA MUSEUM", regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore);
2. assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS);
3. approvazione del nuovo Statuto sociale;
4. conferimento mandato al Presidente per l'espletamento degli adempimenti necessari per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Simone Colombo il quale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto chiama a svolgere le funzioni di Segretario il socio Claudio Linari.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto vigente e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra agli associati la necessità di procedere entro il 31 marzo 2026 all'adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) al fine di consentire all'Associazione l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Viene quindi presentato agli associati il nuovo testo dello Statuto, già a disposizione degli associati prima della presente assemblea, redatto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

Il Presidente illustra le principali modifiche introdotte, tra cui in particolare:

- inserimento della denominazione "PRO PATRIA MUSEUM APS";
- esplicito richiamo al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- definizione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- disciplina dei volontari e delle attività associative;
- divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione;
- previsione della devoluzione del patrimonio ad enti del Terzo Settore in caso di scioglimento;
- adeguamento delle norme relative a bilancio, organi sociali e funzionamento dell'Associazione.

Dopo ampia discussione tra i presenti, l'Assemblea

delibera

1. di approvare integralmente il nuovo Statuto sociale dell'Associazione che assume la denominazione "PRO PATRIA MUSEUM APS", composto da n. 21 articoli e allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
2. di adottare lo Statuto adeguato alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore);
3. di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS);
4. di conferire al Presidente Simone Colombo ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per il deposito dello Statuto, la registrazione e la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, compresa l'eventuale rettifica o integrazione dello Statuto testè approvato qualora ve ne fosse la richiesta da parte degli organi competenti per l'iscrizione al RUNTS, dando finda ora per rato e valido il suo operato.

Nell'atto cessando di deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Simone Colombo

Il Segretario
Andrea Fazzari

Per delega del Direttore Provinciale
Il Delegato
Davide RANDES

propatriamuseum@gmail.com

+39 339 5229401

+39 349 3238780

Pro Patria Museum

propatriamuseum



2. Originale registrato
al n° 18 serie 3
il 26/03/26



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PRO PATRIA MUSEUM APS"

approvato il 17 marzo 2026

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, un'associazione di promozione sociale denominata:
"PRO PATRIA MUSEUM APS"
e nel prosieguo definita semplicemente "Associazione".
2. Il presente Statuto è redatto conformemente alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore.
3. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
4. L'Associazione, costituita in base all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e regionale riguardanti gli enti del terzo settore.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'associazione ha sede nel Comune di Busto Arsizio (VA).
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, avente quale scopo
 - lo studio, la ricerca, la conservazione, la valorizzazione, la divulgazione, le iniziative editoriali;
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;
 - l'organizzazione di mostre, eventi culturali, incontri, conferenze e attività divulgative;
 - la raccolta, la conservazione, la catalogazione e l'esposizione di materiale storico e documentale;
 - la promozione, la conoscenza storica e la valorizzazione della cultura e della memoria;



della **società calcistica Pro Patria e Libertate**

ovvero delle società calcistiche che si sono alla stessa susseguite a seguito di conferimenti, fusioni, scissioni, altre operazioni straordinarie o che sono subentrate a seguito di procedure concorsuali (nel proseguo anche e semplicemente "società calcistica") oltre alla gestione e alla valorizzazione di spazi museali dedicati alla storia sportiva locale e allo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli.

2. L'Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana basati sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. L'Associazione nel perseguire le finalità associative agisce, altresì, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di pari dignità senza distinzione o privilegio alcuno tra sessi, razze o etnie, lingue, condizioni sociali, appartenenze politiche.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi dell'art.35, rubricato "Associazioni di promozione sociale", del D.Lgs. 117/2017, nei seguenti settori ed ambiti di attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione in ambito storico/naturalistico e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera k).

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- accompagnamento e visite guidate al museo della società calcistica;
- attività di formazione presso enti del territorio (es. musei, scuole, istituti) su tematiche riguardanti la società calcistica o la storia sportiva locale;
- promozione e partecipazione ad attività di ricerca e studio legate alla diffusione della cultura in campo calcistico e, più in generale, sportivo;
- attività culturali quali tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film, documentari sulla società calcistica o sulla storia sportiva locale o comunque di interesse per gli associati;
- iniziative ricreative, realizzazione di attività di animazione ambientale, sociale, organizzazione di attività extrascolastiche;

- 
- attività associativa incontri, manifestazioni tra gli associati e terzi in occasioni di festività, ricorrenze o altro;
 - costituzione di comitati e gruppi di studio e ricerca (con focus principale la società calcistica o la storia sportiva locale);
 - attività editoriale, attività informatiche attraverso comunicazione sui social-media, realizzazione di sussidi didattici e culturali, pubblicazione di atti di convegni, seminari e degli studi e ricerche;
 - favorire la più ampia collaborazione tra gli associati, tra questi e l'Associazione, tra questa e gli Enti pubblici o privati che condividono lo spirito di cui all'art.4.1;
 - realizzazione di campagne di informazione e supporto a favore degli Associati e dell'Associazione;
 - realizzazione di attività di incontro tra gli Associati per favorire uno scambio di esperienze;
 - collaborazioni con Enti terzi che svolgono le attività ricomprese nella tipologia di attività di cui alle finalità espresse dal presente Statuto;
 - promuovere e patrocinare mostre, pubblicazioni, viaggi, ed ogni altra iniziativa, specie di ricerca, di studio e di promozione, capace di valorizzare ed onorare le finalità di cui all'art. 4.1 del presente Statuto.

2. Nella definizione dei programmi di attività l'Associazione dovrà attenersi a criteri di obiettiva rilevanza culturale per gli Associati, concorrendo a perseguire il bene comune quale deve essere considerata l'opera dell'Associazione la cui attività è da ritenersi espressione di partecipazione allo sviluppo comunità ed atta a perseguire finalità civiche (D.Lgs. 117/2017, artt. 1, 2 e 3).
3. Nel quadro della propria attività, l'Associazione può organizzare opportune forme di collaborazione con altre Associazioni, enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che l'Associazione giudichi interessati al programma della medesima. In particolare l'Associazione può procedere anche alla realizzazione di altre mostre, convegni ed altre manifestazioni, curando l'attività ad essi relativa e svolgendo ogni altra attività necessaria al conseguimento dei propri scopi.
4. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forma di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità civiche e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.
5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
6. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/20217 s.m.i. e nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 5 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 5, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle APS del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 5, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.lgs. 117/2017, art. 7).
3. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

GLI ASSOCIATI

Art. 6 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa, fermo restando i requisiti di cui ai successivi articoli.
2. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le associazioni di promozione sociale.

Art. 7 – Ammissione dei soci

1. L'associazione è costituita dagli associati fondatori e ordinari.
2. Sono associati fondatori le persone fisiche che hanno promosso e costituito l'associazione. Assumono la qualità di associato ordinario tutti gli altri associati.
3. L'ammissione all'associazione avviene su domanda degli interessati ed è deliberata senza discriminazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. L'eventuale diniego deve essere motivato e contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea.
4. L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annua, come determinata dal Consiglio Direttivo.
5. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
6. Ai sensi dell'art. 24 Codice civile, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di

trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato e nei confronti dell'associato stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Art. 8 – Diritti degli associati

1. Tutti i soci, in possesso della maggiore età e del regolare pagamento delle quote associative, hanno diritto di:
 - partecipare alla vita associativa;
 - partecipare alle assemblee con diritto di voto;
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
 - essere informati sulle attività dell'associazione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.
4. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Doveri degli associati

1. I soci sono tenuti:
 - a) ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'Associazione;
 - b) a versare la quota associativa stabilita annualmente;
 - c) a contribuire alla realizzazione delle finalità associative.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni personali
 - b) per morte;
 - c) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - d) per decadenza, nel caso di mancato pagamento della quota annuale, nonostante esplicita diffida del Consiglio Direttivo;
 - e) per comportamenti non conformi allo spirito associativo e ai regolamenti interni all'Associazione;
 - f) per scioglimento dell'Associazione.
2. Gli associati che siano receduti, siano decaduti, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Gli eredi dell'associato defunto

non possono ripetere i contributi da questi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

3. La contestazione dei motivi di decadenza o esclusione deve essere comunicata a cura del Consiglio Direttivo, con raccomandata o altro mezzo di comunicazione, all'associato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, può far pervenire le proprie osservazioni al Consiglio Direttivo stesso.
4. Contro la decisione del Consiglio Direttivo in merito alla decadenza o all'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 12 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dell'Associazione è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti l'Associazione creando un collegamento con gli altri organi collegiali.
L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea.
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione e riportata sul sito web dell'Associazione stessa, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno almeno sette giorni prima dell'adunanza. La convocazione dovrà anche essere trasmessa mediante semplice email agli associati che abbiano fornito tempestivamente all'Associazione il proprio indirizzo email. In Assemblea non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque su argomenti che hanno un riflesso più generale sulla comunità degli Associati.
3. L'Assemblea si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
4. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Apposito regolamento

predisposto dal Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, quorum costitutivo, purché siano state rispettate le norme di convocazione. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le delibere sono approvate se abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, quorum deliberativo.
6. Per modificare lo Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e la devoluzione del patrimonio, occorrono la presenza di almeno la maggioranza degli associati, quorum costitutivo, e il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti, quorum deliberativo.

Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e da tal fine delegato dal Consiglio stesso.
2. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta conferita solo ad un altro associato avente diritto d'intervento. Ogni associato può essere portatore di non più di una delega.
6. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.
I compiti dell'Assemblea sono:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

- responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
 - l) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
 - m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è formato da un numero di cinque componenti, eletti, compreso il Presidente dell'Associazione stessa e rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Vice Presidente ed un Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, e potrà essere convocato dal Presidente senza formalità alcuna.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto previsto per l'ammissione e l'esclusione dei soci, da deliberarsi a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante; in caso di sua assenza, sarà determinante il voto del Consigliere più anziano anagraficamente.
6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Dimissioni dei consiglieri

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio scegliendo dei supplenti fra i candidati in ordine di votazioni, non eletti alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti ed i nuovi membri che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
 - c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo secondo le regole previste dalla legge per le APS;
 - d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
 - e) proporre all'approvazione dell'assemblea modifiche dello statuto o ai regolamenti interni;
 - f) verificare, ogni qual volta se ne presentasse la necessità, l'esistenza o meno delle situazioni di cui agli articoli 7 e 9. Nelle more della verifica l'associato è ammesso con riserva anche con riferimento al passaggio da una qualifica all'altra;
 - g) deliberare eventuali rimborsi a favore degli associati;
 - h) adottare regolamenti interni non in contrasto con il presente Statuto;
 - i) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione.

Art. 18 – Presidente

1. Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo di cui fa parte e resta in carica per cinque anni e comunque per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo .
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, è consegnatario del patrimonio sociale, cura la gestione del bilancio, convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e pagamenti dell'associazione, salva apposita delega ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato

Art. 20 - Presidente Onorario

1. Potranno essere nominati Presidenti Onorari per promuovere l'associazione e sensibilizzare sulle sue iniziative gli organi istituzionali, i media e la stampa.
2. Il Presidente Onorario, inizialmente nominato dai soci fondatori, verrà scelto tra coloro che negli anni si sono particolarmente distinti nella promozione della società Pro Patria e Libertate e per la propria importanza nell'opera da svolgere nel perseguimento delle finalità dell'associazione.
3. Il Presidente Onorario rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali ed ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.
4. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato.

Art. 21 - Il Segretario

1. Il Segretario è il responsabile organizzativo dell'associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede alla tenuta ed aggiornamento del Registro degli Associati, attende alla corrispondenza ed alla conservazione della documentazione e presenta all'assemblea annuale la relazione sul bilancio.

Art. 22 – Organo di controllo e revisione legale

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 per due esercizi consecutivi, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea, dovrà nominare un Revisore Legale dei conti oppure affidare all'Organo di Controllo monocratico, costituito ricorrendone i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, e in tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito dal revisore legale iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

IL PATRIMONIO

Art. 23 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale di dotazione alimentato dalle contribuzioni degli Associati e pari a € 1.000 (mille).
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili e immobili, cimeli sportivi, che le potranno pervenire per acquisto, legati, donazioni ed altre cause, esclusi i cimeli sportivi conferiti e prestati all'Associazione ai fini espositivi, i quali resteranno di proprietà di terzi;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con specifica destinazione.
3. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - elargizioni, erogazioni, donazioni e lasciti degli associati e/o di terzi;
 - erogazioni e contributi concessi da Enti Pubblici locali, nonché da altri Enti pubblici e/o

privati;

- contributi versati dai partecipanti ad iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione, da solo o in cooperazione con altri soggetti, e più in generale ogni provento derivante dalle attività organizzate dall'Associazione.

- 
4. La gestione del patrimonio è curata dal Presidente con firma libera per le operazioni sui conti bancari e postali e per ogni altra operazione connessa.
 5. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e/o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 24 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale o di quelle direttamente connesse.

Art. 25 – Bilancio

1. L'esercizio economico dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio consuntivo redatto ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e conformemente a quanto eventualmente previsto per le APS.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati componenti l'Assemblea

NORME FINALI

Art. 26 – Volontari

1. L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di

volontari.

2. I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito Registro.
3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 27 – Scioglimento

1. L'Associazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice Civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su delibera adottata dall'Assemblea, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione.
2. In tal caso l'Assemblea delibera la nomina del liquidatore. Il liquidatore potrà essere un membro del Consiglio direttivo, un associato oppure un professionista esterno.
3. Il liquidatore procede alla liquidazione dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del presente articolo.
4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Art. 28 – Comunicazioni

1. In considerazione della partecipazione all'Associazione, tutte le comunicazioni scritte di cui al presente Statuto potranno essere effettuate mediante l'ausilio di strumenti o piattaforme digitali quali sistemi di messaggistica istantanea, ovvero semplice email o di posta elettronica certificata (PEC) o strumenti simili, indicate dagli associati, salvo la comunicazione dell'esclusione dell'associato che dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC o raccomandata semplice.

Art. 29 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, il D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di Associazioni se compatibili.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE di BUSTO ARSIZIO
allegato _____ all'atto _____
registrato il 26/03/2016
al n° 28 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
David
Davide RANDES

